

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX
ART. 700 C.P.C.

Per i Sig.ri **GIOVANNI CAMMARATA**, nato a Palermo il 16.03.1969 ed ivi residente in Via Paolo Veronese n. 3, (C.F. CMMGNN69C16G273O), **CANNOVA GIUSEPPE**, nato a Palermo il 5.07.1972 ed ivi residente in via Eduardo Narzisi, (C.F. CNNGPP72L05G273T), **ANNA MARIA BRUCATO**, nata a Caltavuturo (PA) il 25.4.1962 e residente in Monreale (PA), Strada Vicinale Corpo di Guardia n. 9 (C.F. BRCNMR62D65B430X), **SONIA LIBERTO**, nata a Palermo il 13.10.1964 ed ivi residente in Via Pecoraro Antonio Lombardo n. 4 (C.F. LBRSNO64R53G273Z), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Cucchiara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Palermo, Via Piersanti Mattarella n. 20, giusta mandato su foglio separato allegato al presente atto, e con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni via PEC all'indirizzo alessandrocucchiara@pecavvpa.it

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, (PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it);

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, (PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it);

IN FATTO

Alle date rispettivamente del 24.6.2024 (per il sig. **Giovanni Cammarata**), 25.6.2024 (per il sig. **Giuseppe Cannova**), 21.6.2024 (per la



sig.ra **Anna Maria Brucato**), 21.6.2024 (per la sig.ra **Sonia Liberto**), gli odierni ricorrenti, come indicati in epigrafe, presentavano all'Ufficio Scolastico territoriale della Provincia di Palermo, ai sensi D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, e s.m.i., domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia, in specie l'Istituto Comprensivo Statale T. Aiello di Bagheria (PA) per il personale ATA per il triennio 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 nei profili sia di assistente amministrativo che di collaboratore e operatore scolastico.

A tal fine, gli odierni ricorrenti indicavano, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi in graduatoria, oltre ai titoli culturali, anche i titoli di servizio maturati segnatamente presso l'ente di formazione professionale EnAIP Palermo – APS, con sede in Palermo, Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 18, accreditato dall'anno 2006 presso la Regione Siciliana, istituito ai sensi della l.r. n. 24/1976 per l'orientamento e lo svolgimento di corsi di formazione professionale finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari.

In data 19 agosto 2024 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie di istituto III^ fascia per il personale ATA nelle quali non veniva riconosciuto agli odierni ricorrenti il servizio da loro espletato e documentato in sede di domanda, alle dipendenze dell'Ente di Formazione professionale EnAIP Palermo – APS e precisamente:

a) Riguardo al Sig. Giovanni Cammarata, il servizio prestato presso l'EnAIP Palermo come “*Collaboratore e Responsabile Amministrativo*”:

- dal 18.12.1989 al 30.9.2006;
- dal 01.10.2006 al 30.6.2008;
- dal 01.07.2008 a tutt'oggi. (v. Attestato Servizio del 28.8.2004)

b) Riguardo al Sig. Giuseppe Cannova il servizio prestato presso l'EnAIP Palermo come “*Responsabile Amministrativo*”:

- dal 20.7.2006 al 2.9.2007;
- dal 3.9.2007 al 30.6.2008;
- dal 01.07.2008 a tutt'oggi. (v. Attestato Servizio del 28.8.2004);



c) Riguardo alla Sig.ra Anna Maria Brucato, il servizio prestato presso l'EnAIP Palermo come "*Collaboratore e Responsabile Amministrativo*"

- dal 02.11.1989 al 30.9.2006;
- dal 01.10.2006 al 30.6.2008;
- dal 01.07.2008 a tutt'oggi. (v. Attestato Servizio del 28.8.2004)

d) Riguardo alla Sig.ra Sonia Liberto il servizio prestato presso l'EnAIP Palermo come "*Collaboratore e Responsabile Amministrativo*"

- dal 21.03.1986 al 30.9.1990;
- dal 01.10.1990 al 31.08.2001;
- dal 01.09.2001 al 30.9.2006;
- dal 01.10.2006 al 30.6.2008;
- dal 01.07.2008 a tutt'oggi. (v. Attestato Servizio del 28.8.2004)

In ossequio alle previsioni dell'art. 8 D.M n. 89/2024, gli odierni ricorrenti, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione nei siti web di istituto delle graduatorie provvisorie, presentavano via PEC rispettivi reclami al dirigente della istituzione scolastica deputato alla gestione della domanda di inserimento nelle graduatorie terza fascia ATA per mezzo dei quali chiedevano la correzione delle graduatorie provvisorie non riportanti la valutazione (e la conseguente attribuzione di punteggio) dei titoli di servizio indicati dagli stessi all'atto della domanda. (v. reclami del 29.8.2024 dei sig.ri Giovanni Cammarata – Giuseppe Cannova – Anna Maria Brucato – Sonia Liberto).

Tra il 4 ed il 13 settembre 2024 venivano pubblicate le graduatorie definitive di istituto terza fascia per il personale ATA e le schede di valutazione titoli dei signori odierni ricorrenti in cui venivano confermati i punteggi attribuiti agli stessi nelle graduatorie provvisorie di istituto senza la compiuta valutazione dei titoli di servizio enunciati in sede di domanda.

Nello specifico, le graduatorie definitive di Istituto ATA III^a fascia pubblicate dal MIUR riportavano l'attribuzione ai sig.ri odierni ricorrenti dei seguenti rispettivi punteggi:



i. **Sig. Giovanni Cammarata**, punti 10,00 per assistente amministrativo. (v. scheda valutazione titoli sig. Giovanni Cammarata)

ii. **Sig. Giuseppe Cannova**, punti 6,33 per collaboratore scolastico e punti 7,33 per assistente amministrativo. (v. scheda valutazione titoli sig. Giuseppe Cannova)

iii. **Sig.ra Anna Maria Brucato** punti 2,93 per collaboratore scolastico e punti 9,75 per assistente amministrativo. (v. scheda valutazione titoli sig.ra Anna Maria Brucato)

iv. **Sig.ra Sonia Liberto** punti 3,09 per collaboratore scolastico e punti 10,25 per assistente amministrativo. (v. scheda valutazione titoli sig.ra Sonia Liberto).

Non veniva riconosciuto agli odierni ricorrenti il servizio da loro espletato alle dipendenze dell'Ente di Formazione professionale EnAIP Palermo – APS,

Inoltre, al sig. Giovanni Cammarata non veniva riconosciuto il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità e precisamente dal 7.12.1990 al 19.11.1991

Orbene, l'omessa valutazione da parte del MIUR dei titoli di servizio attestati dagli odierni ricorrenti in sede di domanda, concernenti sia l'esperienza professionale presso l'ente di formazione EnAIP Palermo – APS, sia, per quanto riguarda il sig. Giovanni Cammarata, il pregresso svolgimento del servizio militare dopo il conseguimento del diploma di maturità ed in costanza di rapporto di lavoro presso l'ente di formazione EnAIP Palermo – APS è illegittima, arbitraria e ingiusta per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. Sulla giurisdizione del G.O. in funzione di G.U. del Lavoro nella fattispecie per cui è causa.



Preliminarmente, anche al fine di confutare eventuali eccezioni avversarie, va ribadita la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di G.U. del Lavoro nella presente controversia.

Ciò in relazione alla domanda degli odierni ricorrenti di corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto valide per le supplenze sia per il profilo di assistente amministrativo che per il profilo di collaboratore scolastico.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai univoca nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e s.m.i., la giurisdizione spetta al giudice ordinario per il fatto che si controverte in tema di determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. (cfr., tra le tante, Cass. civ., SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399).

Nello specifico, la giurisprudenza della Suprema Corte appena evocata ha precisato che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, e s.m.i., la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria



preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. Sez. Unite, n. 16756 del 2014).

I candidati, mediante la richiesta d’inserimento della graduatoria – così come operata dall’odierna ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge. Non rileva, infine, l’eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d’inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l’oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria. Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

A conferma di quanto sopra soccorre anche il richiamo dell’art. 8 del D.M. n. 89/2024, il cui comma 4 dispone espressamente che una volta approvata, la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Ed alle cennate conclusioni è pervenuto di recente anche Codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di G.U. del Lavoro, che nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente ha rilevato che *“la pretesa del ricorrente si basa sull’asserita esistenza di un diritto soggettivo. A ben guardare, infatti, il Zuccaro ha chiesto il riconoscimento di un diritto (cfr. Cass., S.U., ordinanza n.17123 del 26 giugno 2019, secondo cui “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo*



del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"). (v. Trib. Termini Imerese – sez. lav., ord. n. 6741/2023 del 28.4.2023 in causa R.G. n. 580-1/2023 *Zuccaro c./Miur – Usr*).

2. Sulla competenza per territorio di Codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di G.U. del Lavoro

Sotto altro profilo, deve evidenziarsi, anche qui a confutazione di eventuali relative eccezioni di controparte, la competenza di Codesto Ecc.mo Tribunale di Termini, in funzione di G.U. del Lavoro, nella fattispecie controversa.

Come rilevato in premessa, gli odierni ricorrenti hanno presentato, ai sensi del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, e s.m.i., la domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia, in specie **P'Istituto Comprensivo Statale T. Aiello di Bagheria (PA)** per il personale ATA per il triennio 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 nei profili sia di assistente amministrativo che di collaboratore e operatore scolastico.

Per cui, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia presso il detto istituto scolastico sito in **Bagheria (PA)** radica la competenza territoriale di Codesto Ecc.mo Giudice nella fattispecie per cui è causa, dal momento che il territorio del Comune di Bagheria è attratto nella competenza per territorio di Codesto Tribunale di Termini Imerese.



D'altra parte, com'è noto, trova pacificamente applicazione in materia il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

E poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ed avendo gli odierni ricorrenti presentato domanda per le graduatorie di assistente tecnico amministrativo e collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale T. Aiello di Bagheria (PA), ove risultano inseriti al pari di altri istituti scolastici, a decidere la presente controversia non può che essere Codesto Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 comma 3 D.M. n. 89/2024 - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Come riferito in premessa, nell'ottica deflattiva del contenzioso, l'art. 8 del D.M. n. 89/2024 del 21.5.2024, a conferma di quanto stabilito dal medesimo articolo 8 del precedente DM 50/2021, ha previsto una procedura di reclamo, da espletare entro il termine di 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con il quale si chiede all'Amministrazione la correzione di errori materiali, anche e soprattutto inerenti alla omessa valutazione *prima facie* dei titoli denunciati e documentati dagli istanti in sede di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto terza fascia personale ATA.

Ciò posto, a mente del comma 3 del citato articolo 8 D.M. 89/2024, *“Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.”*



Pertanto, ciò che è vero, alla stregua della richiamata previsione di regolamento, è che **solo una volta decisi reclami, e non certamente prima, l'autorità scolastica provvede alla approvazione e pubblicazione della graduatoria in via definitiva.**

Ciò, invero, non è avvenuto nel caso di specie, laddove la approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto terza fascia per il personale ATA con annesse schede di valutazione titoli degli odierni ricorrenti è avvenuta **senza che l'autorità scolastica si sia pronunciata sui reclami proposti dagli stessi.** Nessuna comunicazione è stata ricevuta a mezzo PEC dai sig.ri ricorrenti, né, tanto meno, per altra via, riguardo alla decisione sui reclami proposti.

E d'altra parte, appare assai evidente, sia per quanto stabilito dal citato articolo 8, comma 3 D.M. 89/2024, sia per quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che prima di procedere all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'Amministrazione avrebbe dovuto definire le procedure di reclamo con provvedimenti espressi, non certo tacitamente.

La condotta dell'autorità amministrativa perpetra, pertanto, non soltanto la violazione della citata previsione di regolamento ministeriale, ma anche la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza posti a presidio dell'azione amministrativa.

4. Nel merito: Violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 89/2024 del 21.5.2024 ad oggetto "Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2024-2027", e s.m.i.

Nel merito, e sotto un primo profilo, si censura l'omessa valutazione del titolo di servizio degli odierni ricorrenti Sig.ri Cammarata, Cannova, Brucato e Liberto che continuano a svolgere presso l'ente di formazione professionale EnAIP Palermo – APS, accreditato dall'anno 2006 presso la Regione Siciliana, istituito ai sensi della l.r. n. 24/1976 per l'orientamento e lo svolgimento di corsi



di formazione professionale finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari.

Invero, alla stregua del rubricato decreto ministeriale n. 89/2024 (che riproduce pedissequamente le previsioni del D.M. n. 50/2021 riguardo al triennio 2021-2024), nonché della corrente giurisprudenza formatasi in materia, detto titolo di servizio avrebbe dovuto essere valutato al pari di quello prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Ed infatti, come è stato opportunamente rilevato anche di recente da Codesto stesso Tribunale ad esito di fattispecie analoga a quella per cui è causa, la formulazione delle disposizioni di cui al DM n. 50/2021 (come riprodotte integralmente dal successivo D.M. 89/2024) consente di ritenere che *“il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c) (oggi **D.M. 89/2024, allegato A, punto 7.2, lettera c)** rientri nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio.* (v. Ordinanza Trib. Termini Imerese - sez. lavoro, n. 6741/2023 del 28.4.2023 in causa R.G. n. 580-1/2023 *Vito Zuccaro c./Miur – Usr Sicilia*; v. anche Trib. Termini Imerese - sez. lavoro, n. 18627/2021 del 15.12.2021 in causa R.G. n. 2660/2021).

Quanto alle richiamate decisioni giudiziali, si tratta di una delle tante pronunce intervenute in materia laddove è stato unicamente riconosciuto come titolo di servizio valutabile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA terza fascia l’esperienza maturata presso gli enti di formazione professionale accreditati sul presupposto che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le istituzioni scolastiche “di istruzione



secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” di cui all’allegato A, punto 7.2 del D.M. n. 50/2021 (oggi allegato A, punto 7.2 del D.M. n. 89/2024). *(si allegano al riguardo estratti di articoli a commento di Trib. di Roma, Trib. Torre Annunziata, Trib. Agrigento).*

Consegue da ciò che ai sensi del riferito decreto ministeriale n. 89/2024, l’esperienza di servizio presso gli enti di formazione professionale, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024 – 2027 va valutata come titolo di servizio con l’attribuzione del punteggio di **punti 3 per ogni anno** (come risultante dalla riduzione alla metà di punti 6) e di **punti 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni** (come risultante dalla riduzione alla metà di 0,50). (v. D.M. n. 89/2024, all. A, punto 7.2.)

Per cui, ad esegesi della riferita previsione di decreto ministeriale, tenuto conto che – come si evince dalle schede di valutazione ministeriale dei titoli degli odierni ricorrenti sig.ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA terza fascia 2024-2027, gli stessi hanno documentato di avere svolto e di svolgere fino ad oggi attività di servizio presso l’ente di formazione EnAIP Palermo – APS nei periodi come indicati in premessa, relativamente al documentato titolo di servizio, gli avrebbe dovuto essere attribuito il seguente punteggio:

- Per il **Sig. Giovanni Cammarata**:

dall’1.1.1990 al 31.12.2023 (anni 34 X 365 giorni) **punti 102** (3,00 per ogni anno); dall’1.1.2024 al 30.6.2024 (mese di presentazione della domanda) **punti 1,5** (0,25 X mesi 6): **totale punti 103,5**

- Per il **Sig. Giuseppe Cannova**:

- dal 20.7.2006 al 30.6.2024 (mese di presentazione della domanda): (anni 18 X 365 giorni) **punti 54** (3,00 per ogni anno);

- Per la **Sig.ra Anna Maria Brucato**:



- dall'1.1.1990 al 31.12.2023_(anni 34 X 365 giorni) **punti 102** (3,00 per ogni anno); dal 2.11.1989 al 31.12.1989 **punti 0,50** (0,25 X mesi 2); dall'1.1.2024 al 30.6.2024 (mese di presentazione della domanda) **punti 1,5** (0,25 X mesi 6): **totale punti 104;**

- Per la **Sig.ra Sonia Liberto:**

- dall'1.1.1987 al 31.12.2023_(anni 37 X 365 giorni) **punti 111** (3,00 per ogni anno); dal 21.03.1986 al 31.12.1986 **punti 2,25** (0,25 X mesi 9); dall'1.1.2024 al 30.6.2024 (mese di presentazione della domanda) **punti 1,5** (0,25 X mesi 6): **totale punti 114,75.**

A ciò si aggiunga, per quanto riguarda il sig. Giovanni Cammarata, che al medesimo non è stato attribuito il punteggio in relazione al servizio militare svolto dal 7.12.1990 al 19.11.1991, ovvero successivamente al conseguimento del diploma di maturità ed in costanza di rapporto di lavoro presso l'ente EnAIP Palermo – APS. Lo stesso è a dirsi per il sig. Giovanni Cannova, al quale non è stato valutato, con la conseguente mancata attribuzione di alcun punteggio, il servizio sostitutivo come “obiettore di coscienza” svolto dal 21.2.2000 al 20.12.2000.

Ciò ad evidente elusione delle previsioni del citato D.M. n. 89/2024, alla stregua delle quali:

- *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”* (v. Allegato A lett. A Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.);

- *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente*



prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.” (v. note alla Tabella di Valutazione D.M. 89/2024).

Per cui, ad esegesi delle cennate previsioni del D.M. n. 89/2024, ed in applicazione di quanto disposto dal relativo all. A/1, lett. B) “TITOLI DI SERVIZIO” punto 9) “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali*”, il servizio militare del sig. Giovanni Cammarata, pari a mesi 12, avrebbe dovuto essere valutato con l’attribuzione di punti $0,60 \times \text{mesi } 12$: **punti 7,2**.

E sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato il principio in forza del quale: “*In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 **che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.***” (cfr. Cass. civ. - sez. lav., 8/8/2024, n. 22429)

In sostanza, la Suprema Corte ha chiarito che il servizio militare di leva, per essere valutato alla stregua di servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, come sancito dal D.M. 50/2021 ed poi dal D.M. 89/2024, deve essere espletato dall’istante in costanza di rapporto di lavoro/servizio; circostanza, questa, che ricorre pienamente nel caso del sig. Giovanni Cammarata, il quale ha svolto il servizio militare nel periodo 7.12.1990 - 19.11.1991 quando già era titolare di rapporto di lavoro/servizio alle dipendenze dell’ente EnAIP Palermo – APS a far data dal 18.12.1989.



Mentre, per quanto riguarda il Sig. Giuseppe Cannova, il servizio sostitutivo di obiettore di coscienza assimilato per legge al servizio di leva obbligatorio e prestato dallo stesso dal 21.2.2000 al 20.12.2000 (10 mesi) non in costanza di rapporto di impiego e/o servizio, avrebbe dovuto essere considerato quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali in base al sopracitato allegato a), lett. a) del D.M. 89/2024, e valutato conseguentemente con l'attribuzione di punti 0,50 (0,05 X 10 mesi) (v. all. A/1, lett. B) punto 9) *“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali” cit.)*

Donde, per le ragioni appena esposte, l'illegittimità della omessa valutazione, da parte del MIUR, dei titoli di servizio (non solo professionale, ma anche militare) svolto dall'odierno ricorrente sig. Giovanni Cammarata, al quale avrebbe dovuto essere riconosciuto e attribuito ulteriormente il punteggio di 110,20 (punti 103,5 per servizio presso EnAIP Palermo – APS + punti 7,2 per servizio militare) e dal ricorrente sig. Giovanni Cannova, al quale avrebbe dovuto essere riconosciuto e attribuito ulteriormente il punteggio di 54,50 (punti 54,00 per servizio presso EnAIP Palermo – APS + punti 0,50 per servizio sostitutivo di obiettore di coscienza.)

5. Periculum in mora.

La mancata attribuzione agli odierni ricorrenti del punteggio complessivo, come sopra indicato, per i titoli di servizio dichiarati e autocertificati nella propria domanda, comporta per gli stessi una collocazione assai deteriore nelle graduatorie ATA terza fascia con evidente pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell'assunzione a tempo determinato, pregiudizio che non può essere riparato per equivalente, all'esito del tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito.

Ed infatti, come documentato dagli odierni ricorrenti (cfr. graduatorie d'istituto in atti), e come rilevato in premessa, il mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'ente di formazione professionale EnAIP Palermo – APS, oltre al mancato riconoscimento per i sig.ri Giovanni Cammarata e



Giuseppe Cannova del periodo di servizio militare svolto dopo il conseguimento del diploma di maturità, ha comportato, nelle graduatorie dei singoli istituti scolastici indicati in domanda dai ricorrenti, un notevole arretramento della rispettiva posizione, sì da rendere altamente improbabile che gli stessi possano risultare destinatari di incarichi annuali o di simile durata. Per tali ragioni è evidente la sussistenza dell'attualità e della concretezza del periculum in mora per gli odierni ricorrenti.

Ora, per quanto riferito anche da Codesto Ecc.mo Tribunale con ordinanza di accoglimento della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da questa difesa in nome e per conto del proprio assistito ricorrente, in fattispecie analoga a quella oggi controversa, ***“la mancata attribuzione del punteggio, nella graduatoria, comporta un evidente pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell’assunzione a tempo determinato, pregiudizio che non appare poter essere riparato per equivalente, all’esito del tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito. Ed invero, come ampiamente documentato dalla parte attrice (cfr. graduatorie d’istituto in atti), il mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di formazione professionale ha comportato, nelle graduatorie dei singoli istituti scolastici indicati in domanda dal ricorrente, un notevole arretramento della sua posizione, sì da rendere altamente improbabile che egli possa essere destinatario di incarichi annuali o di simile durata.”*** (v. Ordinanza Trib. Termini Imerese - sez. lavoro, n. 6741/2023 del 28.4.2023 in causa R.G. n. 580-1/2023 *Vito Zuccaro c./Miur – Usr Sicilia*)

E sulla medesima fattispecie per cui è causa, oltre alla già richiamata pronuncia di Codesto Tribunale, sono molteplici le decisioni della giustizia ordinaria che si è pronunciata su ricorsi cautelari, introitati in corso di causa, statuendo la fondatezza delle relative domande poiché assistite dei prescritti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, laddove è stato ordinato al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro



tempore, *“di riconoscere, nell’ambito della 3° fascia delle graduatorie d’istituto ATA, A.S. 2021- 2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal ricorrente presso enti di formazione professionale al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l’effetto, di procedere all’attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti”*. (cfr. Ordinanza Trib. Termini Imerese - sez. lavoro, n. 18627/2021 del 15.12.2021 in causa R.G. n. 2660/2021, cit.; v. estratto web Trib. Ordinario di Roma – sez. lavoro).

Per tutto quanto sopra dedotto, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiedono che

VOGLIA L’ILLMO TRIBUNALE IN FUNZIONE DI G.U. DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione

In via cautelare, ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, di riconoscere, nell’ambito della 3° fascia delle graduatorie d’istituto ATA, Anni scolastici 2024- 2025, 2025-2026, 2026-2027 della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dai sig.ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto presso l’EnAIP Palermo – APS al pari di quello prestato presso *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate”* e, per l’effetto, di:

- procedere all’attribuzione del relativo punteggio in aggiunta a quello già assegnato agli stessi, pari a: **punti 103,5 (per il sig. Giovanni Cammarata); punti 54 (per il sig. Giovanni Cannova); punti 104 (per la sig.ra Anna Maria Brucato; punti 111 per la sig.ra Sonia Liberto)** adottando tutti i provvedimenti conseguenti;



- procedere per il **sig. Giovanni Cammarata** all'ulteriore attribuzione, in aggiunta al punteggio per il rispettivo titolo di servizio di cui sopra, di **punti 7,2** in relazione al servizio militare svolto dal medesimo dal 7.12.1990 al 19.11.1991, ed in definitiva, quanto a quest'ultimo, alla attribuzione aggiuntiva nelle graduatorie di istituto ATA terza fascia di **punti 110,20 (punti 103,5 per servizio presso EnAIP Palermo – APS + punti 7,2 per servizio militare).**

Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, dei titoli di servizio così come documentati in atti, riconoscendo ai medesimi il punteggio complessivo di:

- **sig. Giovanni Cammarata, punti 120,20 per assistente amministrativo (110,20 + 10,00);**

- **sig. Giuseppe Cannova punti 60,33 per collaboratore scolastico (punti 54,00 + punti 6,33) e punti 61,33 per assistente amministrativo (punti 54,00 + punti 7,33);**

- **sig.ra Anna Maria Brucato punti 106,93 per collaboratore scolastico (punti 104 + punti 2,93) e punti 113,75 per assistente amministrativo (punti 104 + punti 9,75)**

- **sig.ra Sonia Liberto punti 114,09 per collaboratore scolastico (punti 111 + punti 3,09 e punti 121,25 per assistente amministrativo (punti 111 + punti 10,25).**

- Condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente che va rapportato alla mancata assegnazione degli incarichi di supplenza fino ad oggi ed alle relative retribuzioni che avrebbe percepito, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche della relativa fase cautelare, con richiesta di relativa distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76-92 DPR n. 115/2002, e s.m.i, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, è soggetta ad esenzione di pagamento del C.U. poiché i ricorrenti Sig.ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto, tenuto conto anche dei familiari a carico, sono titolari di reddito Irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 76-92 DPR 115/2002, e s.m.i.; gli stessi, tuttavia, si impegnano a comunicare, fino a che il presente giudizio non sia definito, le variazioni di reddito verificatesi nell'anno precedente.

(Sig. Giovanni Cammarata)
(Sig. Giuseppe Cannova)
(Sig.ra Anna Maria Brucato)
(Sig.ra Sonia Liberto)

Si offrono in comunicazione:

- 1) Domanda dei Sig.ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto di inserimento in graduatorie ATA terza fascia anni scolastici 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 nei profili sia di assistente amministrativo che di collaboratore e operatore scolastico.
- 2) Graduatorie provvisorie di istituto pubblicate il 19.8.2024.
- 3) Reclami avverso graduatorie provvisorie di istituto terza fascia proposti via PEC il 29.8.2024 dai Sig.ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria Brucato e Sonia Liberto.
- 4) Graduatorie definitive di istituto terza fascia personale ATA e schede valutazione titoli Sig. ri Giovanni Cammarata, Giuseppe Cannova, Anna Maria



Brucato e Sonia Liberto nei profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo

5) Ordinanza Tribunale Termini Imerese - sez. lavoro, n. 6741/2023 del 28.4.2023 in causa R.G. n. 580-1/2023 *Vito Zuccaro c./Miur – Usl Sicilia*;

6) Ordinanza Trib. Termini Imerese - sez. lavoro, n. 18627/2021 del 15.12.2021 in causa R.G. n. 2660/2021, cit.;

7) estratto web Trib. Ordinario di Roma – sez. lavoro e altri precedenti giurisprudenziali in materia.

Palermo/Termini Imerese, 20 settembre 2024

Avv. Alessandro Cucchiara

